COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 70 del 30/12/2025.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: ART. 24 CO. 4 BIS L.P. 27.12.2010 N. 27: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE ECONOMICO

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di Dicembre alle ore 19:10 nella sala riunioni della Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	VOTO	NOMINATIVO	P	A	VOTO
FEDEL BARBARA	P		Favorevole	BERNARDI LORIS		AG	
SANTUARI ALESSANDRO	P		Favorevole	CORRADINI UMBERTO	P		Favorevole
MORELLI PIERO	P		Favorevole	DALLAPICCOLA IVO	P		Favorevole
BERNARDI PIERLUIGI	P		Favorevole	GIOVANNINI CARLO	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GABRIELE	P		Favorevole	LAZZARO PAOLO	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GRETA		AG		MATTIVI GIACOMO		AG	
FEDEL MIRKO	P		Favorevole	MICHELI SIMONE	P		Favorevole
AVI MICHELA	P		Favorevole	SIGHEL GABRIELE	P		Favorevole
BERNARDI ALESSIA	P		Favorevole	VALENTINI GIANLUCA	P		Favorevole

Presenti: 15 - Assenti: 3

Sono nominati scrutatori: DALLAPICCOLA GABRIELE, SIGHEL GABRIELE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Tatiana Lauriola, assiste alla seduta.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Barbara Fedel, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

Premesso che:

- l'articolo 8 della L. 05.08.2022, n. 118 ha delegato il Governo all'adozione di "*uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico*";
- in attuazione della suddetta delega è stato emanato il D.Lgs. 23.12.2022, n. 201, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", in vigore dalla data del 31 dicembre 2022;
- tale D.Lgs. 23.12.2022, n. 201 "*ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*", stabilendo "*principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti*" e definendo quali servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica) "*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*";

Richiamato, in particolare, l'art. 30 del D.Lgs. 23.12.2022, n. 201, il quale dispone che:

- "*I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori*";
- la suddetta "*ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico*", anche alla luce degli atti e degli indicatori previsti dagli articoli 7, 8 e 9 dello stesso D.Lgs. 23.12.2022, n. 201, rispettivamente relativi alle competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete, alle competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete e alle misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali;
- la ricognizione da effettuarsi è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- nel caso dei servizi affidati secondo il modello dell'*in house providing*, la citata relazione costituisce appendice della relazione prevista dal suddetto articolo 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175;

Nell'ordinamento provinciale detta normativa è stata recepita, con alcune peculiarità, con l'art. 5 della l.p. 30 dicembre 2024 n. 12, che ha integrato l'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010 n. 27 introducendo un comma 4-bis, ai sensi del quale "gli enti locali o le loro forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, predispongono una relazione nella quale per ogni servizio affidato, rappresentano l'andamento dal punto di vista economico, della qualità e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto o disciplinare di servizio o nella convenzione di regolazione. Tale relazione è predisposta in occasione dell'adempimento da parte dei medesimi, ai sensi del comma 4, dell'obbligo previsto dall'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005; in prima applicazione la relazione è redatta in ogni caso entro il 31 dicembre 2025".

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

La ricognizione interessa unicamente i servizi pubblici di carattere locale, ovvero quelli che ricadono nella titolarità del comune o della comunità di valle, di interesse economico. Sono, pertanto, esclusi dal perimetro oggettivo della ricognizione:
- i servizi pubblici che, pur essendo erogati (anche) sul territorio comunale, sono in titolarità ad altra amministrazione (ad es. il trasporto pubblico locale extraurbano, o la distribuzione dell'energia elettrica, di competenza provinciale);
- i servizi pubblici privi di rilevanza economica (SINEG), ovvero quei servizi che non sono suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo dal mercato, e che tipicamente possono rinvenirsi nel settore sanitario, sociale, socio-assistenziale, culturale e scolastico;
- i servizi strumentali, ovvero le attività, eventualmente esternalizzate, di mero supporto a funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui l'ente locale rimane titolare (ad es. la riscossione dei tributi, come ormai acclarato dalla giurisprudenza – cfr. CdS, sez. IV, sent. n. 2008 del 5.3.2008).
Rientrano nel novero della ricognizione sia i servizi pubblici a rete che quelli non a rete. Al di là delle attività qualificate normativamente come tali, si ricorda che l'Ente locale gode di una discrezionalità amministrativa piuttosto ampia nell'individuazione dei servizi pubblici locali che intende assumere. Pertanto deve essere l'ente affidante, nella sua autonomia e sulla base della qualificazione eventualmente già espressa in regolamenti e degli atti previamente adottati, a verificare se un determinato servizio rientri o meno nel novero della ricognizione in esame.

La locuzione *"per ogni servizio affidato"*, impiegata tanto dalla legge provinciale quanto dalla norma nazionale, consente - aderendo all'indirizzo interpretativo avanzato da ANCI - di ritenere inclusi nel perimetro di ricognizione i servizi pubblici di interesse economico "esternalizzati" dall'amministrazione, mentre ne rimangono esclusi i servizi gestiti in economia. Tra i servizi "affidati" a terzi, oggetto di ricognizione, rientrano senz'altro sia i servizi oggetto di concessione sia di appalto a privati.

La norma provinciale non riprende quanto risposto dall'ultimo periodo dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 201/2022 *("La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.")*. Ciò non toglie che anche i rapporti in regime "in house", e gli eventuali contratti stipulati senza procedure di evidenza pubblica, a cui fa riferimento l'art.17 co. 3 del d.lgs. n. 201/2022, rientrino nel concetto di *"servizio affidato"* a un soggetto terzo rispetto al Comune affidante: pertanto si ritiene di ricomprendere nella ricognizione anche i servizi gestiti nelle suddette forme.

L'obbligo di predisposizione della relazione è agganciato alla periodicità della ricognizione delle società partecipate, dovuta con cadenza triennale, ma aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno. In prima applicazione, essa dovrà essere comunque adottata entro il 31.12.2025 anche dagli enti che, nell'anno corrente, non sarebbero tenuti ad aggiornare la ricognizione delle società partecipate.

La ricognizione dei servizi pubblici di interesse economico, costituisce quindi un adempimento autonomo rispetto alla ricognizione delle società partecipate, e strutturato in maniera tale da ricomprendere, al proprio interno, sia le informazioni relative ai servizi affidati a soggetti privati, sia quelli gestiti in regime in house.

Il Comune di Baselga di Piné, con la deliberazione consiliare n. 58 di data 23.12.2024, ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2023 e il piano di razionalizzazione, ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19

agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.

Ritenuto di prendere in considerazione, ai fini della ricognizione in oggetto, i seguenti servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica:

- servizio funebre;
- servizio di gestione impianti sportivi;
- servizio di gestione asilo nido;
- servizio smaltimento rifiuti solidi urbani;

Viste le relazioni relative ai servizi pubblici sopra elencati, redatte ai sensi dell'art. 24 co. 4-bis della L.P. 27/2010 e ss.mm.ii. e allegate alla presente deliberazione;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 nr. 2;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 43 del 29.12.2016, allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che non necessita ottenere il parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura finanziaria in quanto la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

Su conforme invito del Presidente;

Con voti 15 favorevoli, su 15 presenti e votanti, palesemente espressi mediante alzata di mano e accertati, con l'ausilio degli scrutatori designati, dal Presidente che ne proclama l'esito

d e l i b e r a

1=di approvare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 24 co. 4-bis della L.P. 27/2010 e ss.mm.ii., come contenuta nelle relazioni allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, relative ai seguenti servizi:

- servizio funebre;
- servizio di gestione impianti sportivi;
- servizio di gestione asilo nido;
- servizio smaltimento rifiuti solidi urbani;

2=di disporre, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la pubblicazione delle relazioni di cui al punto 1 sul sito istituzionale del Comune di Baselga di Piné e la contestuale trasmissione all'ANAC, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione (art. 31 co. 1-2 d.lgs. n. 201/2022);

3=di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

4=di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 co. 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

OGGETTO: ART. 24 CO. 4 BIS L.P. 27.12.2010 N. 27: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE ECONOMICO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Barbara Fedel
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale
dott.ssa Tatiana Lauriola
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD